



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 3 del 09-01-2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per il divieto temporaneo di vendita e di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel Comune di Capo d'Orlando. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020:

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19»”.

Considerato che necessita adottare misure limitative che si correlano con l'urgente necessità di porre in essere ulteriori misure sanitarie di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19, volte ad assicurare la tutela della salute pubblica;

Visti gli articoli 3 (Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale) e 5 (Misure comunali di contenimento) dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 5 dell'08 gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana che testualmente recitano:

Art. 3:

-Per limitare le occasioni di assembramento, fermi gli obblighi già previsti al fine di contenere la diffusione del virus, i titolari e/o responsabili degli esercizi commerciali devono altresì: 1) esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, secondo i protocolli e le linee guida vigenti; 2) comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo degli utenti ospitabili; 3) nei centri commerciali plurinegozio munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti.

-I titolari degli esercizi commerciali destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l'Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l'effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

Articolo 5:

-Al fine di limitare le occasioni di assembramento, i Sindaci possono disporre ulteriori misure limitative, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, nonché consentire agli esercizi commerciali l'orario continuato, ovvero adottare ulteriori misure per regolamentare durante il periodo dei saldi stagionali l'accesso agli esercizi commerciali.

Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs.18agosto2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”;
- l'art 7 comma 15 bis del DLG. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Dato atto che:

•ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

A decorrere dal 09/01/2021 e fino a nuove disposizioni, il divieto dalle ore 18,00 alle ore 07,00 del giorno successivo della vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari;

A decorrere dal 09/01/2021 e fino a nuove disposizioni, il divieto assoluto, durante l'intera giornata, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del Comune di Capo d'Orlando.

Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.capodorlando.me.it e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

Che l'Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Capo d'Orlando;
- Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando;
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Sant'Agata di Militello;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina.

Il Sindaco

*F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)*

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 09-01-2021 al 24-01-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono